

10 aprile 2020

## DL Liquidità: Misure volte a garantire la continuità aziendale delle imprese

Con Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (il “**Decreto Liquidità**”) pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del giorno 8 aprile 2020, il Governo – come era auspicabile – è nuovamente intervenuto con una serie di misure volte a sostenere le imprese nell’attuale emergenza derivante dall’epidemia di COVID-19 e, in particolare, a (i) garantire flussi di liquidità alle imprese e l’operatività delle stesse, (ii) prorogare i versamenti erariali e contributivi e (iii) rafforzare la capacità di resilienza del tessuto produttivo, anche rispetto ad “acquisti predatori”.

Segnatamente, il Decreto Liquidità ha 4 principali finalità<sup>1</sup>:

1. sostenere la liquidità delle imprese;
2. taluni interventi di natura fiscale;
3. rafforzare la disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica; e
4. garantire la continuità aziendale delle imprese in questa fase emergenziale.

Di seguito, si riporta una sintesi delle principali misure finalizzate a garantire la continuità aziendale nella difficile fase emergenziale, introdotte nel Capo II (*Disposizioni Urgenti per garantire la continuità delle imprese*) del Decreto Liquidità.

### 1. Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

L’art. 5 del Decreto Liquidità dispone il rinvio integrale dell’entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) (“**CCII**”) alla data del 1° settembre 2021.

Il differimento dell’entrata in vigore del CCII era stato sollecitato da più parti per diverse ragioni. In primo luogo, in relazione alle misure di allerta e ai connessi obblighi di segnalazione previsti dagli articoli 14 e 15 del CCII, la cui **operatività è rinviata** al 1 settembre 2021 (e non al 15 febbraio 2021, come già previsto all’articolo 11 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9. Infatti, gli indici della crisi, le misure di allerta e gli obblighi di segnalazione connessi svolgono la condivisibile funzione di far emergere tempestivamente la crisi ma in una situazione di crisi generalizzata all’intero tessuto economico rischiano di coinvolgere imprese che, in assenza delle conseguenze economico-finanziarie legate al diffondersi della pandemia, sarebbero considerate *in bonis*.

Più in generale, il rinvio dell’entrata in vigore consentirà di evitare che la nuova normativa trovi la sua prima applicazione in un momento nel quale, con ogni probabilità, il ricorso agli strumenti per la soluzione della crisi d’impresa potrebbe riguardare un numero molto ampio di imprese. **Le imprese e gli operatori potranno dunque continuare a utilizzare, in questa fase emergenziale, strumenti e categorie su cui è maturata una prassi consolidata**, evitando di doversi confrontare con le normali incertezze legate all’utilizzo di strumenti nuovi, proprio nel momento in cui tali strumenti dovrebbero trovare un’applicazione

<sup>1</sup> Si segnala che il Decreto Liquidità ha anche esteso la copertura degli ammortizzatori sociali introdotti dal Decreto Cura Italia ai lavoratori assunti fino al 17 marzo 2020.

più spedita.

Infine, il rinvio dell'entrata in vigore è opportuno al fine di **allineare il CCII** alla emananda **normativa di attuazione della Direttiva UE 1023/2019**.

## **2. Disapplicazione temporanea delle disposizioni in materia di riduzione del capitale per perdite**

L'art. 6 del Decreto Liquidità dispone che, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi fino al 31 dicembre 2020, **non trovano applicazione gli obblighi di riduzione e/o aumento del capitale sociale previsti dal codice civile** (art. 2446, 2447 e 2482 *bis* c.c.) in caso di riduzione del capitale per perdite in misura superiore al terzo e/o al di sotto del limite minimo previsto dalla legge.

Per lo stesso periodo, **non operano le cause di scioglimento**, di cui agli art. 2484, n. 4 e 2585 *duodecies*, c.c. e, dunque, **non deve essere deliberata la messa in liquidazione delle società**.

La disposizione è volta ad **evitare che**, come conseguenza delle probabili perdite causate dalla pandemia e dal conseguente blocco delle attività produttive, **gli amministratori si vengano a trovare nella condizione di dover chiedere la messa in liquidazione delle società**.

È chiaro, infatti, che il repentino calo di fatturato che è previsto si verifichi per moltissime aziende nel corso del 2020 potrà determinare perdite ingenti, tali da integrare le fattispecie di sottocapitalizzazione per le quali il codice civile impone di intervenire riducendo e, se del caso, aumentando, il capitale sociale, ovvero di chiedere la messa in liquidazione. La norma, dunque, vuole evitare l'alternativa liquidatoria che, in moltissimi casi, avrebbe potuto risultare l'unica concretamente percorribile.

Per effetto di tale misura, dunque, deve ritenersi che **gli amministratori possano continuare a gestire l'impresa in continuità nonostante la presenza di perdite rilevanti**, senza trovarsi di fronte al rischio di incorrere nelle responsabilità derivanti dalla mancata gestione della società secondo criteri di mera conservazione del patrimonio, come imporrebbe loro l'art. 2486 c.c. in assenza di un'apposita esenzione legislativa.

La disposizione si applica alle fattispecie che si siano verificate nel corso degli esercizi chiusi fino al 31 dicembre 2020: dunque, anche alle eventuali perdite derivanti da svalutazioni conseguenti alla pandemia, che sia necessario rilevare nei bilanci relativi agli esercizi precedenti a quello in corso, non ancora approvati alla data di emanazione del decreto.

Va precisato che restano comunque fermi gli obblighi di convocazione assembleare e di informativa ai soci, previsti per le società per azioni dall'art. 2446, primo comma, c.c., la cui applicabilità non è stata sospesa.

## **3. Principio della continuità aziendale nella redazione del bilancio**

Ai sensi dell'art.7 del Decreto Liquidità, **è consentita, nella redazione del bilancio di esercizio in corso nonché di quelli chiusi al 23 febbraio 2020 ma non ancora approvati, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuità aziendale di cui all'art. 2423 bis, comma primo, n. 1) c.c., purché detta continuità risulti sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020**.

La norma impone agli amministratori di **dare comunque specifica illustrazione di tale criterio di valutazione nella nota informativa**, anche richiamando le risultanze del bilancio precedente. Deve, pertanto, ritenersi che gli amministratori debbano, a titolo informativo, svolgere nella nota integrativa le

opportune considerazioni in merito ai fattori che determinano incertezze sulla continuità dell'impresa, pur continuando a redigere un bilancio in continuità.

In coerenza con la sopra descritta misura che sospende gli obblighi di ricapitalizzazione, tale disposizione (i) è volta ad evitare che gli amministratori siano costretti a redigere il bilancio secondo criteri liquidatori nel caso in cui, a causa di eventi legati alla diffusione della pandemia, non sia possibile accertare la continuità aziendale secondo i principi contabili normalmente applicabili e, dunque, (ii) consente di adottare il criterio della continuità anche laddove le imprese, a causa della pandemia, presentino significative incertezze in relazione alla loro capacità di continuare a operare in continuità almeno nei 12 mesi successivi.

Va sottolineato che la norma è **applicabile soltanto nel caso in cui, nell'ultimo bilancio chiuso prima del 23 febbraio 2020, sussistessero i presupposti per applicare il criterio della continuità**. D'altro canto, la norma è **altresì applicabile con riferimento ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 ma non ancora approvati**. Deve pertanto ritenersi che, qualora nei bilanci relativi agli esercizi precedenti a quello in corso sussistesse la continuità aziendale, poi venuta meno a causa di eventi ricollegabili agli effetti della pandemia, si possa legittimamente procedere all'approvazione del bilancio redatto secondo criteri di continuità<sup>2</sup>.

#### **4. Disapplicazione temporanea del principio della postergazione dei finanziamenti soci e dei finanziamenti infra-gruppo**

L'art. 8 del Decreto Liquidità dispone la **disapplicazione del principio della postergazione dei finanziamenti soci e dei finanziamenti infra-gruppo**, di cui agli art. 2467 e 2497 *quinquies* c.c., in relazione ai finanziamenti effettuati sino al 31 dicembre 2020.

Come noto, gli artt. 2467 e 2497 *quinquies* intendono sanzionare il fenomeno della c.d. sottocapitalizzazione delle società: a tal fine, è previsto che nei casi di eccessivo squilibrio ovvero nei casi in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento anziché un finanziamento, il rimborso dei finanziamenti (in qualsiasi forma) effettuati dai soci ovvero da chi esercita attività di direzione e coordinamento nell'ambito di un gruppo è postergato a quello degli altri creditori.

**La norma in questione consente, invece, proprio a tali soggetti, che sono nella maggior parte dei casi quelli più vicini alla società, di poter effettuare un finanziamento alla stessa senza correre il rischio che tale finanziamento venga considerato postergato**. Si tratta, ovviamente, di una norma volta a favorire tali forme di finanziamento nella presente fase.

#### **5. Concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione: proroga dei termini di adempimento, possibilità di presentazione di nuovo piano e nuova proposta, possibilità di modifica unilaterale dei termini di adempimento, proroga dell'*automatic stay***

In materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione, l'art. 9 del Decreto Liquidità prevede in sintesi:

- (i) **la proroga di sei mesi per i termini di adempimento** di concordati preventivi e accordi di ristrutturazione **omologati** aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre

---

<sup>2</sup> Restano, infine, ferme le previsioni di cui all'art. 106 DL 17 marzo 2020, n. 18 – che consentono a tutte le società inter alia di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla data di riferimento dello stesso.

2021;

- (ii) nei procedimenti per l'omologazione di concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione **pendenti** alla data del **23 febbraio 2020**, la possibilità per il debitore di presentare istanza al Tribunale per la concessione di un **termine** non superiore a novanta giorni per il deposito di un **nuovo piano** e di una **nuova proposta di concordato**;
- (iii) la possibilità di **modifica dei termini di adempimento** sino all'udienza fissata per l'omologa;
- (iv) la possibilità di ottenere una **proroga sino a 90 giorni**
  - nei casi di concessione del termine di cui all'articolo 161, comma sesto, Legge Fallimentare, che sia già stato prorogato dal Tribunale e anche nel caso in cui sia depositata istanza di fallimento;
  - nei casi di concessione del termine di cui all'articolo 182 bis, comma settimo, Legge Fallimentare.

Con la prima delle misure sopra indicate – per evitare un impatto negativo sulle procedure di concordato preventivo e sugli accordi di ristrutturazione già omologati (e quindi aventi concrete possibilità di successo prima della crisi) con ricadute evidenti sulla conservazione di complessi imprenditoriali anche di rilevanti dimensioni – **i termini di adempimento previsti dal piano concordatario e/o dall'accordo di ristrutturazione sono prorogati automaticamente di sei mesi.**

La seconda misura permette al debitore di presentare sino all'udienza fissata per l'omologa del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, una **richiesta per la concessione di un termine** non superiore a 90 giorni **per la presentazione di una nuova proposta di concordato o di un nuovo accordo di ristrutturazione**, nei quali il debitore possa tenere conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi.

Nel caso del concordato preventivo, tale possibilità è esclusa per i debitori la cui originaria proposta sia già stata sottoposta al voto dei creditori senza ottenere le maggioranze necessarie per l'approvazione.

Il termine non può essere superiore a novanta giorni, decorre dalla data del provvedimento del tribunale e non è prorogabile, stante il carattere eccezionale della misura.

La terza misura (i.e. modifica dei termini di adempimento) consente al debitore di **modificare unilateralmente i termini di adempimento originariamente prospettati** nella proposta di concordato e nell'accordo di ristrutturazione.

L'istanza deve essere presentata con una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini – non superiori di sei mesi rispetto a quelli originariamente indicati – accompagnata dalla documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini stessi.

Nel procedimento per omologa del concordato preventivo, il Tribunale acquisisce anche il parere del Commissario giudiziale.

In presenza di tale modifica unilaterale, il Tribunale procede all'omologa subordinatamente alla verifica della persistente sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182 bis Legge Fallimentare, dando espressamente atto delle nuove scadenze nel decreto di omologa.

La quarta misura prevista dall'articolo in commento si traduce in una **dilatazione** sino a novanta giorni dell'**automatic stay** prevista per il c.d. pre-concordato e per la proposta di accordo di ristrutturazione, di cui rispettivamente agli articoli 161, comma sesto e 182 bis, comma settimo Legge Fallimentare, anche per i debitori ai quali siano già stati concessi i medesimi termini e detti termini siano in scadenza senza possibilità di ulteriori proroghe.

Non è prevista una dilatazione del termine di *automatic stay* per le istanze ex articolo 161, comma 6 e 182 bis comma 6 Legge Fallimentare presentate a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Liquidità.

La proroga richiesta in relazione a procedimenti già avviati è applicata anche in presenza di un ricorso per dichiarazione di fallimento.

Nei casi di concordato preventivo, l'istanza di proroga deve essere presentata prima della scadenza del termine di cui agli articoli 161, comma sesto, Legge Fallimentare e deve indicare gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Il Tribunale, ai fini della concessione della proroga, acquisisce il parere del Commissario giudiziale, se nominato, e valuta la sussistenza di concreti e giustificati motivi.

Nel caso delle proposte di accordi di ristrutturazione, il tribunale concede la proroga subordinatamente alla verifica:

- della sussistenza di concreti e giustificati motivi per la proroga e
- della sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all'articolo 182 bis, primo comma.

Non è necessario, al fine di ottenere la proroga dei termini in questione, ripetere la procedura di cui all'articolo 182 bis, comma settimo, primo periodo, Legge Fallimentare.

Trattandosi di una mera dilatazione degli originari termini, trova per il resto applicazione la disciplina prevista per l'*automatic stay*, tra cui l'art. 161, comma settimo e ottavo, espressamente richiamati.

## 6. Temporanea improcedibilità dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza

L'articolo 10 del Decreto Liquidità prevede l'**improcedibilità** dei ricorsi:

- per la **dichiarazione di fallimento** ai sensi dell'articolo 15 Legge Fallimentare;
- per la dichiarazione di insolvenza anteriore alla **liquidazione coatta amministrativa** ai sensi dell'articolo 195 Legge Fallimentare;
- per la dichiarazione di insolvenza anteriore alla **amministrazione straordinaria** ai sensi del D. Lgs. n. 270/ 1999,

depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020.

L'introduzione di tale misura straordinaria deriva dalla considerazione che, nell'attuale scenario macroeconomico, lo stato di insolvenza può derivare da fattori esogeni e straordinari.

La norma fa riferimento alla "**improcedibilità**" senza chiarire se **i giudizi instaurati dopo il 9 marzo e ancora pendenti** alla data di entrata in vigore della norma **sono solo sospesi** (come pare preferibile ritenere) fino al termine del 30 giugno oppure se debbano essere dichiarati estinti.

Quanto ai **ricorsi** per la dichiarazione di fallimento ovvero per l'apertura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria **depositati dopo l'entrata in vigore del Decreto Liquidità** e fino alla data del 30 giugno, pare potersi pacificamente concludere nel senso della relativa **inammissibilità**.

La disposizione **non trova applicazione nei casi in cui il ricorso sia presentato dal pubblico ministero** e contenga la domanda di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi di cui all'articolo

15, comma 8 Legge Fallimentare.

Nulla è previsto in merito alle procedure esecutive individuali, ai procedimenti cautelari e ai procedimenti monitori, che – in assenza di specifiche disposizioni – possono essere iniziati o proseguiti.

La norma prevede altresì la **sospensione** dei termini di cui agli **articoli 10 e 69 bis** Legge Fallimentare.

Tale misura è stata introdotta allo scopo di evitare che il blocco precluda irreversibilmente la proposizione delle istanze nei confronti delle imprese cancellate o pregiudichi la proposizione delle azioni revocatorie, il secondo comma della norma prevede la sterilizzazione del periodo di sospensione:

- a) ai fini del calcolo dell'anno decorrente dalla cancellazione dal registro delle imprese per la proposizione delle istanze di fallimento e
- b) ai fini del calcolo dei termini stabiliti dall'articolo 69 bis Legge Fallimentare per la proposizione delle azioni revocatorie.

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha organizzato una Task Force interna, la **Task Force Covid**, per monitorare costantemente l'evolversi della normativa.

La Task Force Covid è a completa disposizione per supportarvi nell'individuazione, elaborazione ed implementazione delle migliori strategie volte a contenere gli impatti della diffusione del Covid-19 sull'operatività aziendale e sulla gestione dei rapporti commerciali in essere.

#iorestoacasa ma GOP è sempre al vostro fianco.  
Per qualsiasi informazione scrivetece a: [coronavirus@gop.it](mailto:coronavirus@gop.it)

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: [relazioniesterne@gop.it](mailto:relazioniesterne@gop.it). Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.